

Repertorio n. 14

COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

CONTRATTO D'APPALTO

per i "Lavori di sistemazione e adeguamento strada comunale in località Bisciglieto-Serroni-Teglia"

CIG 567684584AF CUP B51B14000040004

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquindici il giorno 22 (ventidue) del mese di Gennaio nella residenza comunale, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Tiano Salvatore, Segretario Capo del Comune di Buccino, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) - Geometra Michele Luordo, nato a _____, il _____ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Buccino, C.F. 82003670658 e P.I. 00787310655, che legalmente rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio, di seguito nel presente atto denominato semplicemente <<stazione appaltante>>;

b) - Dott. Ianniello Giuseppe, nato a _____ il _____, residente in _____ alla via _____ Cod.Fisc. _____ che agisce nel presente atto in qualità di legale rappresentante ed amministratore unico della ditta "Costruzioni M.E.G.A. srl" con sede legale in San Gregorio Magno (Sa) Piazza Amendola n.5, P.I. e C.F. 05055990658 di seguito denominata nel presente atto semplicemente <<appaltatore>>;

Componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

che:

- con deliberazione di G.C. n. 110 del 19/05/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione e adeguamento strada comunale in località Bisciglieto-Serroni-Teglia" per un importo complessivo di € 93.404,00;
- Che nel giorno 27.05.2014 si è tenuta la seduta di gara e proceduto alla verifica dei requisiti della ditta provvisoriamente aggiudicataria;



Dr. SALVATORE TIANO

- Che con determinazione n. 143 del 03.10.2014 venivano approvati i verbali di gara per Lavori di sistemazione e adeguamento strada comunale in località Bisciglieto-Serroni-Teglia" con i quali si affidava l'esecuzione dei lavori alla ditta "Costruzioni M.E.G.A. srl." per l'importo di € 90.312,33 (al netto del ribasso percentuale del 3,31%) oltre la somma di Euro 2.802,12 per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un totale contrattuale di € 93.114,45 oltre Iva;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di cui in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, agli atti ad esso allegati nonché agli atti e disposizioni dallo stesso richiamati ed alle migliorie indicate in sede di gara da apportare al progetto iniziale.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate negli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a € 93.114,45 oltre IVA.

(diconsi Euro noyantatremilacentoquattordici/45), di cui: € 90.312,33 per lavori veri e propri ed € 2.802,12 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato <a misura> ai sensi dell' art. 53 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Buccino, presso la sede comunale.




2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandato di pagamento presso la Tesoreria comunale di Buccino.

3. Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, è il geom. Turco Gerardo.

4. Ai sensi dell'art. 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore non conduce personalmente i lavori, deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico da depositare presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, dev'essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'inizio lavori.

Articolo 6. Penale per ritardi.

1. Nel caso di ritardo rispetto al suindicato termine, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione dei lavori o nelle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari ad € 100,00 (cento,00) per ogni giorno di ritardo.

2. La penale di cui al comma 1, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensione o riprese dei lavori.

1. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore e di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggior durata della sospensione.

4. Qualora i periodi della sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i limiti suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o ~~indennizzo.~~

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso, si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi ed opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha obbligo di osservare e fare osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico, avviene mediante delega

conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura, è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità prevista dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi, al netto del ribasso contrattuale.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo, è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite, sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, 1° comma del codice civile.

2. Qualora per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 4, del D. Lgs n. 163/2006.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto e le condizioni della disciplina di cui all'art. 132 del D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi del DPR 207/2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione dell'importo contrattuale.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 7, comma 2 del capitolato generale approvato con D.M. n. 145 del 2000, non inferiore a € 30.000,00# (Euro trentamila/00).
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e della relazione del conto finale.
5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa dopo l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo finale non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, c. 2 codice civile.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, per cause dipendenti o imputabili alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità e i termini di cui al DPR 207/2010.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 C.C., ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di mesi tre dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo s'intende tacitamente approvato, anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di



collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

- 2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
- 3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre i predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
- 4. Salvo quanto disposto dall'art.1669 C.C., l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purchè denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla emissione, assumano carattere definitivo.
- 5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

- 1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del Dlgs 81/08;
 - l) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta

giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore, cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie relative al presente contratto, possono essere deferite, con l'unanime consenso delle parti, ad arbitri.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sulla sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art.7 del capitolato generale d'appalto.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'art. 7 del capitolato generale d'appalto.
3. Per ogni inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'art. 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18. Piani di sicurezza e obblighi dell'appaltatore.

1. L'appaltatore, ha l'obbligo di redigere e consegnare alla stazione appaltante entro i termini di cui all'art. 131 del D. Lgs. N. 163/2006:
 - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza, qualora questi ultimi siano previsti dal D.Lgs. 81/08.
 - b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, qualora questi ultimi non siano previsti dal D.Lgs. 81/08.
 - c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale



di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del D.lgs. 81/08 ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

d) il documento di valutazione dei rischi di cui al Dlgs 81/2008.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b), nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c), formano parte integrante del presente contratto;

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni qualvolta mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 19994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 D.P.R. 252 del 1998, rilasciata dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 1990, i lavori che l'appaltatore ha eventualmente indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal medesimo articolo.

3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 21. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti col presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante apposita polizza n. 107692320 rilasciata dalla "UNIPOL Sai assicurazioni s.p.a." - Agenzia di Buccino/10231

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, fatto salvo quanto previsto dall'art.7, comma 1 lettera t) della legge 1/8/2002, n. 166.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. N. 163/2006, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

IL SEGRETARIO COMUNALE CARO
Dr. SALVATORE TIANO

1. Fanno parte del presente contratto, ancorché non materialmente allegati al medesimo, i seguenti documenti:

- offerta economica prodotta in sede di gara;
- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- i piani di sicurezza previsti dall'art. 18 del presente contratto;

Articolo 24. obblighi di tracciabilità flussi finanziari e clausola risolutiva.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010 l'appaltatore dichiara di essere edotto circa gli adempimenti previsti dalla normativa introdotta per i pagamenti connessi alla realizzazione della presente opera pubblica il cui il CIG è 56768458AF e il CUP è B51B14000040004, impegnandosi, ai sensi del comma 7 dell'art. 3, a comunicare tempestivamente all'Ente Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 dell'art. 3, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della L. 136/2010, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto sarà soggetto ad immediata risoluzione. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. S'intendono espressamente richiamate, accettate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, e in particolare del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.


1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto (imposte, tassa di registro, diritti di rogito, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali e della registrazione del presente contratto si chiede l'applicazione della tassa in misura fissa trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A.

Il presente contratto, redatto in duplice copia, scritto a computer da me Segretario in fogli n. 11, occupa pagine intere n. 10 e fin qui dell'undicesima.

E richiesto io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono, insieme a me, in uno agli atti in esso richiamati e non materialmente allegati.

Il Rappresentante della stazione appaltante

Geometra Michele Luordo



L'Appaltatore

Dott. Ianniello Giuseppe
COSTRUZIONI I.E.O.A. SRL
Piazza Amendola, 5 - 84020
San Giuseppe Maggiore (Sa)
P. Iva 06088990658

Il Segretario Comunale rogante

Dott. Tiano Salvatore

